

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, sentita la conferenza unificata ai sensi del comma 4, nonché l'art. 94, comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

Vista la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, di attuazione della riforma amministrativa e, in particolare:

- l'art. 145 con cui si è disposto che la "Giunta regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998, alla individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato";
- l'art. 149, comma 1, lettera d), che delega ai Comuni le funzioni inerenti gli interventi edilizi in zona sismica, avvalendosi delle strutture tecniche regionali (Servizi Tecnici di Bacino) per lo svolgimento delle istruttorie tecniche di merito, finalizzate ai controlli sistematici o a campione;

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta regionale n. 1683/2000 è stato attivato un apposito contratto di ricerca con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, per la definizione di elementi tecnici finalizzati a valutazioni di pericolosità per la riclassificazione sismica del territorio regionale dell'Emilia-Romagna, la cui relazione conclusiva è stata consegnata il 15 luglio 2002;
- che ciò ha reso possibile, in stretto raccordo con la Regione Lombardia (che aveva promosso analogo contratto di ricerca) e con altre Regioni, tra cui Marche e Umbria, una iniziale interazione propositiva a livello nazionale: con positivo svolgimento di una prima riunione, convocata il 4 luglio 2002 dalla Segreteria della Conferenza permanente Stato-Regioni-Province Autonome, per l'attivazione di un tavolo tecnico di concertazione (tra Stato, Regioni ed Enti locali) dei criteri

generali per l'individuazione delle zone sismiche, cui ha fatto seguito la trasmissione di una lettera congiunta tra Emilia-Romagna e Lombardia, in data 10 ottobre 2002, con allegati tecnici - di sintesi e di dettaglio - relativi ai metodi utilizzati e ai risultati conseguiti;

- che, dopo il terremoto in Molise del 31 ottobre 2002, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di sospendere detto tavolo tecnico di concertazione e, con proprio decreto del 4 dicembre 2002, n. 4485, ha costituito un particolare gruppo di lavoro, composto da esperti tutti esterni alle Amministrazioni ministeriali, con il compito di fornire "entro il 15 gennaio 2003 () un autorevole contributo tecnico-scientifico quale utile presupposto per la definizione dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e la definizione di un sistema normativo per la progettazione antisismica";

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003;

Preso atto che con l'art. 1 di detta ordinanza, nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, vengono approvati 4 allegati tecnici relativi a:

- "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" (allegato 1),
- "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici" (allegato 2),
- "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" (allegato 3),
- "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" (allegato 4);

Considerato che all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza predetta si stabilisce che le Regioni provvedono all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1;

Considerato altresì che nell'allegato 1, dell'ordinanza suindicata, sono in particolare specificati:

- a. il punto 2 "criteri" riferiti a quattro zone, ciascuna individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (a_g), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, nel presupposto che la pericolosità sismica

sia rappresentata solo attraverso valutazioni di a_g , e con le modalità di cui alla lettera h) per l'individuazione delle medesime zone;

b. il punto 3le indicazioni per la "prima applicazione" che:

1. sino alle deliberazioni delle Regioni, dettano un elenco nazionale, riportato in allegato A, sulla base del documento "Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale", elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, rettificato con le precisazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 della lettera i);
2. sino all'avvenuta predisposizione del documento di cui alla punto lettera h), riconoscono alle Regioni la possibilità di utilizzare come elaborato di riferimento la mappa di cui alla lettera i), con tolleranza amplificata fino ad un livello di zona;

a. il punto 4le indicazioni per gli "aggiornamenti", con impegno a predisporre entro un anno una nuova mappa di riferimento a scala nazionale che soddisfi integralmente i "criteri" del punto 2, con le finamodalità di cui alla lettera h);

Preso atto:

- che il gruppo di lavoro, istituito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto n. 4485 del 4 dicembre 2002, ha ritenuto che "i pochi elaborati alternativi esistenti non soddisfino i criteri" prescelti (cfr. "documento esplicativo" degli allegati all'ordinanza n. 3274, inviato alle Regioni il 25 febbraio 2003);
- che, allo stato attuale, non è possibile addivenire alla rideterminazione della classificazione come risulta dalle motivazioni contenute nella nota del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli del 17 luglio 2003, prot. n. 21411Considerato, resa pubblica per via telematica;

Preso atto, quindi, della suddetta classificazione sismica per l'intero territorio regionale dell'Emilia-Romagna, anche nella consapevolezza della sua validità provvisoria fino alla predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale di cui alla lettera m), allegato 1 dell'ordinanza n. 3274, da cui risulta che nella Regione Emilia-Romagna 105 Comuni sono classificati in zona 2 (ex II categoria) di cui 89 già classificati e 16 ex non classificati; 214 Comuni sono classificati in zona 3 (ex III categoria) tutti ex non classificati e 22 Comuni classificati in zona 4 (tutti ex non classificati), secondo l'elenco allegato alla presente deliberazione (allegato A);

Ritenuto necessario, pertanto, nelle more della predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale, utilizzare, così come previsto nel punto 3, lettera l) dell'allegato 1 all'ordinanza n. 3274, la classificazione sismica dei Comuni di cui all'allegato A dell'allegato medesimo, da cui risulta che nella Regione Emilia-Romagna 105 Comuni sono classificati in zona 2 (ex II categoria) di cui 89 già classificati e 16 ex novon classificati; 214 Comuni sono classificati in zona 3 (ex III categoria) tutti ex novon classificati e 22 Comuni classificati in zona 4 (tutti ex non classificati), secondo l'elenco allegato alla presente deliberazione;

Vista la nota esplicativa dell'ordinanza n. 3274 pubblicata sul sito internet dell'Ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, comunicata per via telematica a tutte le Regioni in data 6 giugno 2003;

Considerato che la normativa di progettazione antisismica, di cui agli allegati 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 3274, redatta sulla falsariga di documenti tecnici attualmente in discussione a livello europeo (Eurocodici), ha carattere di discontinuità e che, quindi, si rende necessario formulare recepire e precisare i seguenti indirizzi ed indicazioni in merito al regime transitorio in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2:

1. per le opere pubbliche in corso (già appaltate o con progetti preliminari già approvati), nonché per i lavori già iniziati alla data della pubblicazione dell'ordinanza n. 3274, vigono la classificazione e le relative norme tecniche previgenti all'entrata in vigore della ordinanza medesima;
2. per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche previgenti;
3. per tutte le altre opere ed edifici è previsto che possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione previgenti all'entrata in vigore della ordinanza n. 3274, per un periodo massimo limitato a 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza medesima. Pertanto, entro tale periodo, se l'opera o l'edificio, è collocato, ai sensi della precedente classificazione (rispetto all'ordinanza) in zona non sismica, si possono seguonoire le disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 380/2001 corrispondente all'articolo 1 della L. n. 64/1974 e dei relativi DDMM attuativi; mentre, se l'opera o l'edificio è collocato, ai sensi della precedente classificazione, in zona sismica si possono continuare ad applicanore (ovviamente in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del T.U. n. 380/2001) le norme tecniche previgenti di cui all'articolo 83 del T.U. n. 380/2001 (corrispondente all'art. 3 della le relative norme tecniche (articolo 3, L. n. 64/1974),) nonché le disposizioni di cui all'art. 36 della l.r. n. 31/2002 "Disciplina generale dell'edilizia", così come esplicitamente indicatoe al punto 9.1 della relativa circolare sull'applicazionetiva, di alcune disposizioni della

l.r. n. 31/2002 "Disciplina generale dell'edilizia" del 21 marzo 2003, prot. n. 6515 del 21 marzo 2003;

Ravvisata l'opportunità di suggerire che, di norma, nelle zone precedentemente non classificate sismiche e nelle more delle definizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'ordinanza, a fini cautelativi, per gli edifici pubblici in fase di realizzazione vengano riconsiderati i contenuti progettuali, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, anche previgenti;

Preso atto che il suddetto regime transitorio ha carattere derogatorio e speciale ed è quindi prevalente rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 104 del D.P.R. n. 380/2001, corrispondente all'art. 30 della L. n. 64/1974;

Ritenuto opportuna, al fine di garantire uniformità di applicazione normativa nel territorio regionale, l'individuazione, in sede di Conferenza Regioni-Autonomie locali (CRAL), da parte dei Comuni, in accordo con la Regione, della data di un anno dall'entrata in vigore dell'ordinanza (ovvero l'otto maggio 2004) dalla quale far decorrere gli effetti della nuova classificazione e della nuova normativa antisismica corrispondente di cui all'ordinanza in oggetto;

Ritenuto, altresì, che per i Comuni di nuova classificazione, gli ulteriori contenuti di conoscenza e analisi territoriale necessari per la formazione degli strumenti urbanistici, ai fini del parere di cui all'articolo 37 della l.r. n. 31/2002 (attualmente di competenza della Provincia ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 10/2003) saranno obbligatori allo scadere della data sopra indicata, ferma restando la cogenza di tale obbligo per i Comuni di precedente classificazione sismica secondo i contenuti di merito già richiamati al punto 9.3 della sopracitata circolare, prot. n. 6515 del 21 marzo 2003, dove si afferma che "il parere di compatibilità non è limitato alle sole condizioni geomorfologiche ma è esteso alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio" quali "caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche che possono determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamento e liquefazione";

Visto il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274 che prevede la facoltà della Regione di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica nella zona 4;

Ritenuto opportuno prevedere, per ragioni di uniformità, sentiti i Comuni direttamente interessati - che per la quasi totalità (ovvero diciannove su ventidue) non hanno espresso, entro il termine di adozione del presente atto, obiezioni - e sulla base del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione -

Autonomie locali in data 18 luglio 2003, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della l.r. n. 3/99, l'obbligo della progettazione antisismica per i ventidue (22) Comuni classificati nella zona 4 di cui all'elenco allegato alla presente deliberazione, fermi restando i contenuti semplificati delle norme tecniche e il regime transitorio sopra descritto;

Considerato:

- che con l'art. 2, comma 4 della predetta ordinanza si dispone che, entro sei mesi, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico o che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (comma 3 del medesimo articolo) ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, da effettuarsi, a cura dei proprietari, entro cinque anni, con priorità territoriale per i Comuni classificati in zona 2 (salvo quelle opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 in zone già classificate sismiche);
- che tale processo di individuazione deve necessariamente avvenire sulla base di principi e criteri tecnici condivisi tra Stato e Regioni, quale condizione preliminare per poter perseguire una omogeneità di attuazione e una uguale tutela su tutto il territorio nazionale sulla base di valutazioni di rischio sismico e conseguenti priorità programmatiche per interventi di prevenzione;
- che, a fronte di un simile impegno straordinario, sono da ritenersi del tutto insufficienti tanto la possibilità indicata di utilizzare per le verifiche dei soli edifici scolastici le già ridotte risorse previste anche per altri scopi dall'art. 80, comma 21, della L. n. 289/2002, quanto la generica "promessa" di finanziamenti di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3274;
- che tale insufficienza può assumere risvolti particolarmente gravi con riferimento alle potenziali implicazioni di un eventuale crollo, a seguito di terremoto, di un edificio (e/o opera infrastrutturale), "strategico" o "rilevante", che avrebbe dovuto essere sottoposto a verifica ma non lo sia stato per mancanza di risorse, ovvero di un edificio (e/o opera infrastrutturale), "strategico" o "rilevante", già riconosciuto - dopo apposita verifica tecnica - ad alta vulnerabilità sismica ma per il quale non si fossero nel frattempo rese disponibili risorse per gli interventi di adeguamento;
- che si rende pertanto indispensabile lo stanziamento di un finanziamento statale pluriennale adeguato alla straordinaria entità degli interventi da realizzare;

Ritenuto necessario precisare che per "zone a bassa sismicità" ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, per le quali non sono quindi applicabili, come stabilito dall'articolo 36 della l.r. n. 31/2002, le procedure di autorizzazione preventiva e di deposito (e controllo) in esso contenute e specificate al punto 9.2 della circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della l.r. n. 31/2002 "Disciplina generale dell'edilizia" del 21 marzo 2003, prot. n. 6515, debbano intendersi tutti i Comuni ricadenti nella zona 3 e nella zona 4 di cui alla nuova classificazione sismica sopra indicata;

Richiamato l'articolo 3 dell'ordinanza n. 3274 che attribuisce al Dipartimento della Protezione Civile la promozione e la realizzazione dei programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze ai fini dell'applicazione delle nuove norme, d'intesa con le Regioni e con il coinvolgimento degli ordini professionali, si ritiene opportuno precisare che la Regione Emilia-Romagna collaborerà a provvedervi sulla base delle risorse che verranno definite e conferite dallo Stato, fermo restando il proprio impegno diretto nei confronti del personale regionale. Tale impegno, subordinatamente all'acquisizione delle necessarie risorse, sarà esteso anche ai tecnici dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche;

Ritenuto opportuno, infine, rinviare a successivi provvedimenti la definizione, anche in collaborazione e d'intesa con gli Enti locali, le Università e gli esponenti del mondo professionale e produttivo, di ogni ulteriore indicazione che si ritenesse utile all'applicazione delle nuove norme in materia;

Preso atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 3274, che "i documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate" e che, anche a tal fine, è opportuna l'istituzione di un forum di discussione aperto agli interessati, accessibile tramite il sito internet

<http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia>;

Dato atto del parere espresso, nella seduta del 18 luglio 2003, dalla Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale all'Ambiente, difesa del suolo e della costa ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della l.r. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa.
Protezione Civile

d e l i b e r a

1. di prendere atto, per le ragioni espresse in premessa che ivi si intendono integralmente richiamate, della classificazione sismica dei Comuni della Regione Emilia-Romagna di cui all'allegato A dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 3274 secondo l'elenco allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato A);
2. di recepire e precisare i seguenti indirizzi ed indicazioni in merito al regime transitorio previsto dall'ordinanza n. 3274:
 - a. per le opere pubbliche in corso (già appaltate o con progetti preliminari già approvati), nonché per i lavori già iniziati alla data della pubblicazione dell'ordinanza n. 3274, vigono la classificazione e le relative norme tecniche previgenti all'entrata in vigore della ordinanza medesima;
 - b. per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche previgenti;
 - c. per tutte le altre opere ed edifici è previsto che possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione previgenti all'entrata in vigore della ordinanza n. 3274, per un periodo massimo limitato a 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza medesima. Pertanto, entro tale periodo, se l'opera o l'edificio, è collocato, ai sensi della precedente classificazione (rispetto all'ordinanza) in zona non sismica, si possono seguire le disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 380/2001 corrispondente all'articolo 1 della L. n. 64/1974 e dei relativi DDMM attuativi; mentre, se l'opera o l'edificio è collocato, ai sensi della precedente classificazione, in zona sismica si possono continuare ad applicare (ovviamente in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del T.U. n. 380/2001) le norme tecniche previgenti di cui all'articolo 83 del T.U. n. 380/2001 (corrispondente all'articolo 3 della L. n. 64/1974), nonché le disposizioni di cui all'articolo 36 della l.r. n. 31/2002 "Disciplina generale dell'edilizia", così come esplicitamente indicate al punto 9.1 della relativa circolare applicativa, prot. n. 6515 del 21 marzo 2003;
 - d. l'individuazione, al fine di garantire uniformità di applicazione normativa nel territorio regionale, da parte dei Comuni, d'accordo con la Regione, in sede di Conferenza Regione-Autonomie Locali, della data di un anno dall'entrata in vigore dell'ordinanza n. 3274, ovvero l'otto maggio 2004, dalla quale far decorrere la nuova classificazione e la nuova normativa antisismica corrispondente contenuta nell'ordinanza medesima;
 - e. l'obbligatorietà, a partire dalla data di cui alla lettera d), per i Comuni di nuova classificazione, degli ulteriori contenuti di conoscenza ed analisi territoriale necessari per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini del parere di cui all'articolo 37 della l.r. n. 31/2002 (attualmente di

competenza della Provincia ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 10/2003);

- f. suggerire che, di norma, nelle zone precedentemente non classificate sismiche e nelle more delle definizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'ordinanza, a fini cautelativi, per gli edifici pubblici in fase di realizzazione vengano riconsiderati i contenuti progettuali, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, anche previgenti;
1. di prevedere, per ragioni di uniformità, sentiti i Comuni direttamente interessati - che per la quasi totalità (ovvero diciannove su ventidue) non hanno espresso, entro il termine di adozione del presente atto, obiezioni - e sulla base del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione - Autonomie locali in data 18 luglio 2003, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della l.r. n. 3/99, l'obbligo della progettazione antisismica per i ventidue (22) Comuni classificati nella zona 4 di cui all'elenco allegato alla presente deliberazione, fermi restando i contenuti semplificati delle norme tecniche e il regime transitorio sopra descritto;
2. di prevedere che con successiva deliberazione si procederà alla definizione del programma temporale delle verifiche, all'individuazione delle tipologie di edifici e delle opere con le caratteristiche di cui al comma 3 del medesimo articolo nonché a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche;
3. di indicare la zona 3 e la zona 4 di cui alla nuova classificazione sismica sopra indicata quali "zone a bassa sismicità" escluse dall'applicazione delle procedure di cui all'articolo 36 della l.r. n. 31/2002 e specificate al punto 9.2 della circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della l.r. n. 31/2002 "Disciplina generale dell'edilizia" del 21 marzo 2003, prot. n. 6515;
4. di istituire un forum di discussione, accessibile tramite il sito internet <http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia>, aperto agli interessati di Enti Locali, Università e mondo professionale e produttivo;
5. di rinviare a successivi provvedimenti la definizione, anche in collaborazione e d'intesa con gli Enti locali, le Università e gli esponenti del mondo professionale e produttivo, di ogni ulteriore indicazione che si ritenesse utile per sviluppare una maggiore garanzia e tutela nella materia in oggetto;
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione e l'elenco allegato (allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Codice ISTAT 2001	Provincia	COMUNE	Anno di			Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento (2003)
			prima classific	declassificazione	riclassificazione			
		Zona 2						
8034001	PR	Albareto	2003			N.C.	II	2
8034003	PR	Bedonia	2003			N.C.	II	2
8034006	PR	Borgo Val di Taro	2003			N.C.	II	2
8034011	PR	Compiano	2003			N.C.	II	2
8034022	PR	Monchio delle Corti	1927	1937	1983	II	II	2
8034026	PR	Palanzano	1927	1937	1983	II	III	2
8034040	PR	Tornolo	1984			II	II	2
8035007	RE	Busana	1927	1937	1983	II	III	2
8035012	RE	Casalgrande	2003			N.C.	II	2
8035014	RE	Castellarano	2003			N.C.	II	2
8035016	RE	Castelnovo ne' Monti	1927	1937	1983	II	III	2
8035019	RE	Collagna	1927	1937	1983	II	II	2
8035025	RE	Ligonchio	1927	1937	1983	II	II	2
8035031	RE	Ramiseto	1927	1937	1983	II	III	2
8035041	RE	Toano	1927	1937	1983	II	III	2
8035042	RE	Vetto	1927	1937	1983	II	III	2
8035044	RE	Viano	2003			N.C.	II	2
8035045	RE	Villa Minozzo	1927	1937	1983	II	II	2
8036008	MO	Castelvetro di Modena	2003			N.C.	II	2
8036013	MO	Fiorano Modenese	2003			N.C.	II	2
8036015	MO	Formigine	2003			N.C.	II	2
8036016	MO	Frassinoro	1927	1937	1983	II	III	2
8036019	MO	Maranello	2003			N.C.	II	2
8036031	MO	Pievepelago	1927	1937	1983	II	III	2
8036040	MO	Sassuolo	2003			N.C.	II	2
8037007	BO	Borgo Tossignano	1983			II	II	2

8037012	BO	Casalfiumanese	1983			II	II	2
8037014	BO	Castel del Rio	1983			II	II	2
8037016	BO	Castel Guelfo di Bologna	1983			II	II	2
8037020	BO	Castel San Pietro Terme	2003			N.C.	II	2
8037025	BO	Dozza	1983			II	II	2
8037026	BO	Fontanelice	1983			II	II	2
8037032	BO	Imola	1983			II	II	2
8037037	BO	Medicina	1983			II	II	2
8037041	BO	Monterenzio	1983			II	II	2
8037045	BO	Mordano	1983			II	II	2
8037046	BO	Ozzano dell'Emilia	2003			N.C.	II	2
8038001	FE	Argenta	2003			N.C.	II	2
8039001	RA	Alfonsine	2003			N.C.	II	2
8039002	RA	Bagnacavallo	1983			II	II	2
8039003	RA	Bagnara di Romagna	1983			II	II	2
8039004	RA	Brisighella	1927			II	II	2
8039005	RA	Casola Val Senio	1983			II	II	2
8039006	RA	Castel Bolognese	1983			II	II	2
8039007	RA	Cervia	1983			II	II	2
8039008	RA	Conselice	1983			II	II	2
8039009	RA	Cotignola	1983			II	II	2
8039010	RA	Faenza	1983			II	II	2
8039011	RA	Fusignano	1983			II	II	2
8039012	RA	Lugo	1983			II	II	2
8039013	RA	Massa Lombarda	1983			II	II	2
8039015	RA	Riolo Terme	1983			II	II	2
8039016	RA	Russi	1983			II	II	2
8039017	RA	Sant'agata sul Santerno	1983			II	II	2
8039018	RA	Solarolo	1983			II	II	2
8040001	FC	Bagno di Romagna	1927			II	II	2
8040003	FC	Bertinoro	1983			II	II	2
8040004	FC	Borghi	1983			II	II	2
8040005	FC	Castrocaro Terme e Terra del S.	1983			II	II	2
8040007	FC	Cesena	1983			II	II	2

8040008	FC	Cesenatico	1983			II	II	2
8040009	FC	Civitella di Romagna	1927			II	II	2
8040011	FC	Dovadola	1983			II	II	2
8040012	FC	Forli'	1983			II	II	2
8040013	FC	Forlimpopoli	1983			II	II	2
8040014	FC	Galeata	1927			II	II	2
8040015	FC	Gambettola	1983			II	II	2
8040016	FC	Gatteo	1983			II	II	2
8040018	FC	Longiano	1983			II	II	2
8040019	FC	Meldola	1983			II	II	2
8040020	FC	Mercato Saraceno	1927	1938	1983	II	II	2
8040022	FC	Modigliana	1983			II	II	2
8040028	FC	Montiano	1983			II	II	2
8040031	FC	Portico e San Benedetto	1983			II	II	2
8040032	FC	Predappio	1983			II	II	2
8040033	FC	Premilcuore	1927			II	II	2
8040036	FC	Rocca San Casciano	1927			II	II	2
8040037	FC	Roncofreddo	1983			II	II	2
8040041	FC	San Mauro Pascoli	1983			II	II	2
8040043	FC	Santa Sofia	1927			II	II	2
8040044	FC	Sarsina	1927	1938	1983	II	II	2
8040045	FC	Savignano sul Rubicone	1983			II	II	2
8040046	FC	Sogliano al Rubicone	1927	1938	1983	II	II	2
8040049	FC	Tredozio	1983			II	II	2
8040050	FC	Verghereto	1927			II	II	2
8099001	RN	Bellaria-Igea Marina	1983			II	II	2
8099002	RN	Cattolica	1927	1938	1983	II	II	2
8099003	RN	Coriano	1927			II	II	2
8099004	RN	Gemmano	1983			II	II	2
8099005	RN	Misano Adriatico	1927	1938	1983	II	II	2
8099006	RN	Mondaino	1983			II	II	2
8099007	RN	Monte Colombo	1983			II	II	2
8099008	RN	Montefiore Conca	1983			II	II	2
8099009	RN	Montegridolfo	1927			II	II	2
8099010	RN	Montescudo	1983			II	II	2
8099011	RN	Morciano di Romagna	1927			II	II	2
8099012	RN	Poggio Berni	1983			II	II	2

8099013	RN	Riccione	1927	1938	1983	II	II	2
8099014	RN	Rimini	1927	1938	1983	II	II	2
8099015	RN	Saludecio	1927			II	II	2
8099016	RN	San Clemente	1927	1938	1983	II	II	2
8099017	RN	San Giovanni in Marignano	1927	1938	1983	II	II	2
8099018	RN	Santarcangelo di Romagna	1983			II	II	2
8099019	RN	Torriana	1983			II	II	2
8099020	RN	Verucchio	1983			II	II	2
		Zona 3						
8033002	PC	Alseno	2003			N.C.	III	3
8033003	PC	Besenzone	2003			N.C.	III	3
8033004	PC	Bettola	2003			N.C.	III	3
8033005	PC	Bobbio	2003			N.C.	III	3
8033007	PC	Cadeo	2003			N.C.	III	3
8033011	PC	Carpaneto Piacentino	2003			N.C.	III	3
8033012	PC	Castell'Arquato	2003			N.C.	III	3
8033015	PC	Cerignale	2003			N.C.	III	3
8033016	PC	Coli	2003			N.C.	III	3
8033017	PC	Corte Brugnatella	2003			N.C.	III	3
8033018	PC	Cortemaggiore	2003			N.C.	III	3
8033019	PC	Farini	2003			N.C.	III	3
8033020	PC	Ferriere	2003			N.C.	III	3
8033021	PC	Fiorenzuola d'Arda	2003			N.C.	III	3
8033025	PC	Gropparello	2003			N.C.	III	3
8033026	PC	Lugagnano Val d'Arda	2003			N.C.	III	3
8033028	PC	Morfasso	2003			N.C.	III	3
8033030	PC	Ottone	2003			N.C.	III	3
8033031	PC	Pecorara	2003			N.C.	III	3
8033035	PC	Podenzano	2003			N.C.	III	3
8033036	PC	Ponte dell'Olio	2003			N.C.	III	3
8033037	PC	Pontenure	2003			N.C.	III	3
8033038	PC	Rivergaro	2003			N.C.	III	3
8033040	PC	San Giorgio Piacentino	2003			N.C.	III	3
8033041	PC	San Pietro in Cerro	2003			N.C.	III	3

8033043	PC	Travo	2003			N.C.	III	3
8033044	PC	Vernasca	2003			N.C.	III	3
8033045	PC	Vigolzone	2003			N.C.	III	3
8033046	PC	Villanova sull'Arda	2003			N.C.	III	3
8033047	PC	Zerba	2003			N.C.	III	3
8034002	PR	Bardi	2003			N.C.	III	3
8034004	PR	Berceto	2003			N.C.	III	3
8034005	PR	Bore	2003			N.C.	III	3
8034007	PR	Busseto	2003			N.C.	III	3
8034008	PR	Calestano	2003			N.C.	III	3
8034009	PR	Collecchio	2003			N.C.	III	3
8034010	PR	Colorno	2003			N.C.	III	3
8034012	PR	Corniglio	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8034013	PR	Felino	2003			N.C.	III	3
8034014	PR	Fidenza	2003			N.C.	III	3
8034015	PR	Fontanellato	2003			N.C.	III	3
8034016	PR	Fontevivo	2003			N.C.	III	3
8034017	PR	Fornovo di Taro	2003			N.C.	III	3
8034018	PR	Langhirano	2003			N.C.	III	3
8034019	PR	Lesignano de' Bagni	2003			N.C.	III	3
8034020	PR	Medesano	2003			N.C.	III	3
8034021	PR	Mezzani	2003			N.C.	III	3
8034023	PR	Montechiarugolo	2003			N.C.	III	3
8034024	PR	Neviano degli Arduini	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8034025	PR	Noceto	2003			N.C.	III	3
8034027	PR	Parma	2003			N.C.	III	3
8034028	PR	Pellegrino Parmense	2003			N.C.	III	3
8034029	PR	Polesine Parmense	2003			N.C.	III	3
8034030	PR	Roccabianca	2003			N.C.	III	3
8034031	PR	Sala Baganza	2003			N.C.	III	3
8034032	PR	Salsomaggiore Terme	2003			N.C.	III	3
8034033	PR	San Secondo Parmense	2003			N.C.	III	3
8034034	PR	Sissa	2003			N.C.	III	3
8034035	PR	Solignano	2003			N.C.	III	3
8034036	PR	Soragna	2003			N.C.	III	3
8034037	PR	Sorbolo	2003			N.C.	III	3

8034038	PR	Terenzo	2003			N.C.	III	3
8034039	PR	Tizzano Val Parma	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8034041	PR	Torrile	2003			N.C.	III	3
8034042	PR	Traversetolo	2003			N.C.	III	3
8034043	PR	Trecasali	2003			N.C.	III	3
8034044	PR	Valmozzola	2003			N.C.	III	3
8034045	PR	Varano de' Melegari	2003			N.C.	III	3
8034046	PR	Varsi	2003			N.C.	III	3
8034048	PR	Zibello	2003			N.C.	III	3
8035001	RE	Albinea	2003			N.C.	III	3
8035002	RE	Bagnolo in Piano	2003			N.C.	III	3
8035003	RE	Baiso	2003			N.C.	III	3
8035004	RE	Bibbiano	2003			N.C.	III	3
8035005	RE	Boretto	2003			N.C.	III	3
8035006	RE	Brescello	2003			N.C.	III	3
8035008	RE	Cadelbosco di Sopra	2003			N.C.	III	3
8035009	RE	Campagnola Emilia	2003			N.C.	III	3
8035010	RE	Campegine	2003			N.C.	III	3
8035011	RE	Carpineti	2003			N.C.	III	3
8035013	RE	Casina	2003			N.C.	III	3
8035015	RE	Castelnovo di Sotto	2003			N.C.	III	3
8035017	RE	Cavriago	2003			N.C.	III	3
8035018	RE	Canossa	2003			N.C.	III	3
8035020	RE	Correggio	2003			N.C.	III	3
8035021	RE	Fabbrico	2003			N.C.	III	3
8035022	RE	Gattatico	2003			N.C.	III	3
8035023	RE	Gualtieri	2003			N.C.	III	3
8035024	RE	Guastalla	2003			N.C.	III	3
8035027	RE	Montecchio Emilia	2003			N.C.	III	3
8035028	RE	Novellara	2003			N.C.	III	3
8035029	RE	Poviglio	2003			N.C.	III	3
8035030	RE	Quattro Castella	2003			N.C.	III	3
8035032	RE	Reggiolo	2003			N.C.	III	3
8035033	RE	Reggio nell'Emilia	2003			N.C.	III	3
8035034	RE	Rio Saliceto	2003			N.C.	III	3
8035035	RE	Rolo	2003			N.C.	III	3

8035036	RE	Rubiera	2003			N.C.	III	3
8035037	RE	San Martino in Rio	2003			N.C.	III	3
8035038	RE	San Polo d'Enza	2003			N.C.	III	3
8035039	RE	Sant'Ilario d'Enza	2003			N.C.	III	3
8035040	RE	Scandiano	2003			N.C.	III	3
8035043	RE	Vezzano sul Crostolo	2003			N.C.	III	3
8036001	MO	Bastiglia	2003			N.C.	III	3
8036002	MO	Bomporto	2003			N.C.	III	3
8036003	MO	Campogalliano	2003			N.C.	III	3
8036004	MO	Camposanto	2003			N.C.	III	3
8036005	MO	Carpi	2003			N.C.	III	3
8036006	MO	Castelfranco Emilia	2003			N.C.	III	3
8036007	MO	Castelnuovo Rangone	2003			N.C.	III	3
8036009	MO	Cavezzo	2003			N.C.	III	3
8036010	MO	Concordia sulla Secchia	2003			N.C.	III	3
8036011	MO	Fanano	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036012	MO	Finale Emilia	2003			N.C.	III	3
8036014	MO	Fiumalbo	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036017	MO	Guiglia	2003			N.C.	III	3
8036018	MO	Lama Mocogno	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036020	MO	Marano sul Panaro	2003			N.C.	III	3
8036021	MO	Medolla	2003			N.C.	III	3
8036022	MO	Mirandola	2003			N.C.	III	3
8036023	MO	Modena	2003			N.C.	III	3
8036024	MO	Montecreto	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036025	MO	Montefiorino	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036026	MO	Montese	2003			N.C.	III	3
8036027	MO	Nonantola	2003			N.C.	III	3
8036028	MO	Novi di Modena	2003			N.C.	III	3
8036029	MO	Palagano	2003			N.C.	III	3
8036030	MO	Pavullo nel Frignano	2003			N.C.	III	3
8036032	MO	Polinago	2003			N.C.	III	3
8036033	MO	Prignano sulla Secchia	2003			N.C.	III	3
8036034	MO	Ravarino	2003			N.C.	III	3
8036035	MO	Riolunato	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036036	MO	San Cesario sul Panaro	2003			N.C.	III	3
8036037	MO	San Felice sul Panaro	2003			N.C.	III	3

8036038	MO	San Possidonio	2003			N.C.	III	3
8036039	MO	San Prospero	2003			N.C.	III	3
8036041	MO	Savignano sul Panaro	2003			N.C.	III	3
8036042	MO	Serramazzoni	2003			N.C.	III	3
8036043	MO	Sestola	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036044	MO	Soliera	2003			N.C.	III	3
8036045	MO	Spilamberto	2003			N.C.	III	3
8036046	MO	Vignola	2003			N.C.	III	3
8036047	MO	Zocca	2003			N.C.	III	3
8037001	BO	Anzola dell'Emilia	2003			N.C.	III	3
8037002	BO	Argelato	2003			N.C.	III	3
8037003	BO	Baricella	2003			N.C.	III	3
8037004	BO	Bazzano	2003			N.C.	III	3
8037005	BO	Bentivoglio	2003			N.C.	III	3
8037006	BO	Bologna	2003			N.C.	III	3
8037008	BO	Budrio	2003			N.C.	III	3
8037009	BO	Calderara di Reno	2003			N.C.	III	3
8037010	BO	Camugnano	2003			N.C.	III	3
8037011	BO	Casalecchio di Reno	2003			N.C.	III	3
8037013	BO	Castel d'Aiano	2003			N.C.	III	3
8037015	BO	Castel di Casio	2003			N.C.	III	3
8037017	BO	Castello d'Argile	2003			N.C.	III	3
8037018	BO	Castello di Serravalle	2003			N.C.	III	3
8037019	BO	Castelmaggiore	2003			N.C.	III	3
8037021	BO	Castenaso	2003			N.C.	III	3
8037022	BO	Castiglione dei Pepoli	2003			N.C.	III	3
8037023	BO	Crespellano	2003			N.C.	III	3
8037024	BO	Crevalcore	2003			N.C.	III	3

8037027	BO	Gaggio Montano	2003			N.C.	III	3
8037028	BO	Galliera	2003			N.C.	III	3
8037029	BO	Granaglione	2003			N.C.	III	3
8037030	BO	Granarolo dell'Emilia	2003			N.C.	III	3
8037031	BO	Grizzana Morandi	2003			N.C.	III	3
8037033	BO	Lizzano in Belvedere	2003			N.C.	III	3
8037034	BO	Loiano	2003			N.C.	III	3
8037035	BO	Malalbergo	2003			N.C.	III	3
8037036	BO	Marzabotto	2003			N.C.	III	3
8037038	BO	Minerbio	2003			N.C.	III	3
8037039	BO	Molinella	2003			N.C.	III	3
8037040	BO	Monghidoro	2003			N.C.	III	3
8037042	BO	Monte San Pietro	2003			N.C.	III	3
8037043	BO	Monteveglia	2003			N.C.	III	3
8037044	BO	Monzuno	2003			N.C.	III	3
8037047	BO	Pianoro	2003			N.C.	III	3
8037048	BO	Pieve di Cento	2003			N.C.	III	3
8037049	BO	Porretta Terme	2003			N.C.	III	3
8037050	BO	Sala Bolognese	2003			N.C.	III	3
8037051	BO	San Benedetto Val di Sambro	2003			N.C.	III	3
8037052	BO	San Giorgio di Piano	2003			N.C.	III	3
8037053	BO	San Giovanni in Persiceto	2003			N.C.	III	3
8037054	BO	San Lazzaro di Savena	2003			N.C.	III	3
8037055	BO	San Pietro in Casale	2003			N.C.	III	3
8037056	BO	Sant'Agata Bolognese	2003			N.C.	III	3
8037057	BO	Sasso Marconi	2003			N.C.	III	3
8037058	BO	Savigno	2003			N.C.	III	3

8037059	BO	Vergato	2003			N.C.	III	3
8037060	BO	Zola Predosa	2003			N.C.	III	3
8038003	FE	Bondeno	2003			N.C.	III	3
8038004	FE	Cento	2003			N.C.	III	3
8038005	FE	Codigoro	2003			N.C.	III	3
8038006	FE	Comacchio	2003			N.C.	III	3
8038007	FE	Copparo	2003			N.C.	III	3
8038008	FE	Ferrara	2003			N.C.	III	3
8038009	FE	Formignana	2003			N.C.	III	3
8038010	FE	Jolanda di Savoia	2003			N.C.	III	3
8038011	FE	Lagosanto	2003			N.C.	III	3
8038012	FE	Masi Torello	2003			N.C.	III	3
8038013	FE	Massa Fiscaglia	2003			N.C.	III	3
8038015	FE	Migliarino	2003			N.C.	III	3
8038016	FE	Mirabello	2003			N.C.	III	3
8038017	FE	Ostellato	2003			N.C.	III	3
8038018	FE	Poggio Renatico	2003			N.C.	III	3
8038019	FE	Portomaggiore	2003			N.C.	III	3
8038020	FE	Ro	2003			N.C.	III	3
8038021	FE	Sant'Agostino	2003			N.C.	III	3
8038022	FE	Vigarano Mainarda	2003			N.C.	III	3
8038023	FE	Voghiera	2003			N.C.	III	3
8038024	FE	Tresigallo	2003			N.C.	III	3
8038026	FE	Migliaro	2003			N.C.	III	3
8039014	RA	Ravenna	2003			N.C.	III	3

		Zona 4						
8033001	PC	Agazzano	2003			N.C.	N.C.	4
8033006	PC	Borgonovo Val Tidone	2003			N.C.	N.C.	4
8033008	PC	Calendasco	2003			N.C.	N.C.	4
8033009	PC	Caminata	2003			N.C.	N.C.	4
8033010	PC	Caorso	2003			N.C.	N.C.	4
8033013	PC	Castel San Giovanni	2003			N.C.	N.C.	4
8033014	PC	Castelvetro Piacentino	2003			N.C.	N.C.	4
8033022	PC	Gazzola	2003			N.C.	N.C.	4
8033023	PC	Gossolengo	2003			N.C.	N.C.	4
8033024	PC	Gragnano Trebbiense	2003			N.C.	N.C.	4
8033027	PC	Monticelli d'Ongina	2003			N.C.	N.C.	4
8033029	PC	Nibbiano	2003			N.C.	N.C.	4
8033032	PC	Piacenza	2003			N.C.	N.C.	4
8033033	PC	Pianello Val Tidone	2003			N.C.	N.C.	4
8033034	PC	Piozzano	2003			N.C.	N.C.	4
8033039	PC	Rottofreno	2003			N.C.	N.C.	4
8033042	PC	Sarmato	2003			N.C.	N.C.	4
8033048	PC	Ziano Piacentino	2003			N.C.	N.C.	4
8035026	RE	Luzzara	2003			N.C.	N.C.	4
8038002	FE	Berra	2003			N.C.	N.C.	4
8038014	FE	Mesola	2003			N.C.	N.C.	4

8038025	FE	Goro	2003			N.C.	N.C.	4